



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio affari istituzionali e locali,
Consiglio autonomie locali ed
elettorale

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
istituzionalilocali@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 01/EL

A lista d'inoltro

Udine, 13 marzo 2019

TRASMISSIONE VIA P.E.C. E MAIL

oggetto: Elezioni comunali 2019. Principali norme applicabili.

La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della propria competenza legislativa di tipo esclusivo in materia di ordinamento degli enti locali, con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 ha disciplinato il sistema elettorale per la elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento.

In vista delle prossime elezioni comunali, per le quali la Giunta regionale ha indicato quale data di svolgimento domenica 26 maggio 2019, in contemporaneo svolgimento con le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, con la presente comunicazione si ritiene opportuno richiamare gli aspetti salienti della disciplina regionale, dando evidenza alle recenti **novità introdotte** dalla **legge regionale 8 marzo 2019, n. 4**.¹

Si precisa che, vista la contemporaneità con le elezioni europee, ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 19/2013, **per alcuni istituti** (ad esempio, la composizione dell'Ufficio elettorale di sezione e gli orari della votazione e dello scrutinio) **troverà applicazione la normativa statale**.

Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

Composizione dei consigli comunali

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Pari opportunità

Presentazione e ammissione delle candidature

Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Operazioni degli uffici elettorali di sezione

Composizione dei consigli comunali

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/2013 (come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4/2019), i consigli comunali sono composti dal sindaco e dal numero di consiglieri indicato nel seguente prospetto:

¹ La rubrica della legge è la seguente: "Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali".

POPOLAZIONE DEL COMUNE ²	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 1.000 abitanti	10
da 1.001 a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	24
comuni capoluogo di provincia	40

La nuova fascia dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, per i quali è previsto il numero di 10 consiglieri, è stata introdotta con la citata legge regionale 4/2019, che ha altresì integrato l'articolo 13 della legge regionale 19/2013, precisando le modalità di arrotondamento ai fini del calcolo dei seggi da attribuire alle liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto. In particolare, è stato specificato che dovrà essere operato l'arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

Ne consegue che, poiché ai sensi del citato comma 2 dello stesso articolo 13, nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti due terzi dei seggi del consiglio, **nei comuni fino a 1.000 abitanti saranno attribuiti 7 seggi alla maggioranza e 3 seggi alla minoranza.**

Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti alle liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto è attribuito il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, con le medesime modalità di arrotondamento, come indicato nel prospetto seguente:

POPOLAZIONE DEL COMUNE ¹	NUMERO CONSIGLIERI	CONSIGLIERI maggioranza	CONSIGLIERI minoranza
sino a 1.000 abitanti	10	7	3
da 1.001 a 3.000 abitanti	12	8	4
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	10	6
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	12	8
superiore a 15.000 abitanti NON capoluogo di provincia	24	14	10
comuni capoluogo di provincia	40	24	16

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 19/2013 disciplinano i diversi aspetti dell'elettorato passivo (requisiti della candidatura, cause di ineleggibilità e incompatibilità), sia nel medesimo che in altri enti locali. In particolare:

- nessuno può candidarsi contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni (art. 9, comma 1, lettera c);

² Come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/2013, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

- i sindaci, gli assessori esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale in un altro comune della Regione. La causa di ineleggibilità non si applica se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 10, commi 1 e 2). In proposito si deve tener conto che, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142³, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio;

- la carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con la carica di assessore esterno di altro comune (art. 10, comma 3).

Infine, l'articolo 10, comma 6, fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali. In particolare, quindi, continuano a trovare applicazione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 66 del D. Lgs. 267/2000 e dal Capo VI del D. Lgs. 39/2013.

Una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria alla carica di sindaco (Corte di Cassazione - Sezioni civili- I Sezione, 20 maggio 2006, n. 11895) è quella relativa al numero massimo di mandati consecutivi. Al riguardo, la legge regionale 4/2019, con l'articolo 2, ha introdotto il comma 3 bis all'articolo 4 della legge regionale 19/2013, prevedendo che **nei Comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi**, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nei comuni con popolazione superiore a 2.000, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2013 permane il divieto di terzo mandato, per cui chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica nello stesso comune, salva la possibilità del terzo mandato solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per il computo dei mandati dei sindaci si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti ed in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 19/2013, ovvero il 12 dicembre 2013 (articolo 4, comma 4).

Pari opportunità

La legge regionale 19/2013 disciplina le **quote di genere** nella formazione delle liste e la **doppia preferenza di genere**:

- **le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi**; nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi), mentre in quelli con più di 5.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (art. 27, commi 4 e 5);

- in tutti i comuni, **ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza**. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 12, comma 2, per i comuni con popolazione sino

³ Gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

a 15.000 abitanti, art. 14, comma 2, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; art. 64, comma 4, lettera b).

Presentazione e ammissione delle candidature

Il Capo III del Titolo II della legge regionale 19/2013 è dedicato alle operazioni di presentazione e ammissione delle candidature. Si richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

- le **autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 90° giorno** (anziché il 180°, come previsto dalla precedente normativa) antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature;
- in caso di **inserimento di nuovi candidati nella lista, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata**, fermo restando il termine finale per la presentazione delle candidature (art. 28, comma 5);
- **il programma amministrativo depositato dalle liste è pubblicato all'albo pretorio del comune**, nel quale viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di qualche lista (art. 36, comma 3).

Per quanto concerne il termine per il deposito delle candidature, l'articolo 4 della legge regionale 4/2019, sostituendo il comma 3 bis all'articolo 104 della legge regionale 19/2013, ha previsto che, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali 2019 con le elezioni europee, la cui data risulta individuata per il 26 maggio 2019, **le dichiarazioni di presentazione delle candidature per le elezioni comunali sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31 della legge regionale 19/2013, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 41° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 40° giorno precedenti la data delle elezioni**, anticipando i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, rispettivamente al 37° e al 36° giorno precedenti la data delle elezioni.

Pertanto, **le candidature relative alle elezioni comunali 2019 saranno presentate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di lunedì 15 aprile 2019 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 16 aprile 2019.**

Conseguentemente:

- il termine eventualmente assegnato dalle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ai delegati delle liste per la presentazione di un **nuovo contrassegno** in sostituzione di quello ricusato, scade **venerdì 19 aprile 2019**;
- il termine ultimo entro il quale le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali devono effettuare il **sorteggio** per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco ed alle liste collegate, scade **sabato 20 aprile 2019**.

Si invitano i funzionari comunali a dare ampia diffusione della disposta anticipazione dei termini di presentazione delle candidature.

Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Per quanto riguarda l'ufficio competente all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, l'articolo 24 della legge regionale 19/2013 prevede che, **ad eccezione dei comuni con una sola sezione elettorale, nei quali dette operazioni sono svolte dall'Ufficio elettorale di sezione, in tutti gli altri comuni l'ufficio competente è l'adunanza dei presidenti di sezione**, così composta:

- nei comuni con un numero di sezioni elettorali da 2 a 5, da tutti i presidenti delle sezioni;
- nei comuni con più di 5 sezioni elettorali, dai presidenti degli uffici delle prime 5 sezioni.

In caso di impedimento di un presidente, lo stesso è sostituito dal rispettivo vicepresidente. La presidenza dell'adunanza è attribuita al presidente della prima sezione e le operazioni si svolgono con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

L'adunanza si riunisce nella sede del comune e, per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di competenza, si avvale dell'ufficio elettorale del comune.

Operazioni degli uffici elettorali di sezione

Per questa tornata elettorale, non tutte le norme della legge regionale 19/2013 riguardanti le operazioni degli uffici di sezione troveranno applicazione, in quanto, come ricordato in premessa, stante la contemporaneità con le elezioni europee, ai sensi dell'articolo 104 della stessa legge regionale 19/2013, per alcuni istituti troverà applicazione la normativa statale.

La votazione, anche nell'eventuale ballottaggio, si svolge in un'unica giornata, di **domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00**. L'ufficio elettorale di sezione effettua le **operazioni di scrutinio** delle elezioni comunali **il lunedì successivo** alla votazione, a partire dalle **ore 14.00** (art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300). Nel caso di **ballottaggio**, lo scrutinio inizia invece **subito dopo la chiusura della votazione**, quindi dopo le ore 23.00, non appena terminate le operazioni di riscontro (art. 62, comma 1, della legge regionale 19/2013).

Si precisa che le operazioni di riscontro dei votanti saranno effettuate a conclusione delle operazioni di votazione, e pertanto la domenica sera, sia per le elezioni europee che per quelle comunali.

Si richiamano fin da ora alcune disposizioni della disciplina regionale che mirano a semplificare le operazioni dell'ufficio di sezione:

- **l'autenticazione delle schede** delle elezioni comunali, **consiste nella sola timbratura** delle stesse con il bollo della sezione;
- per le elezioni comunali è prevista **una sola copia delle tabelle di scrutinio**, in modo da eliminare la doppia registrazione dei voti validi, nulli, contestati non attribuiti e delle schede bianche nelle due copie di tabelle in precedenza previste.

Il Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ai contatti telefonici e di posta elettronica; seguiranno le consuete circolari nelle quali saranno illustrati nel dettaglio gli specifici aspetti del procedimento elettorale.

Con l'occasione si informa che sul Portale delle autonomie locali, Sezione Elezioni, all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2019/doc_amm_2019_b/index.html, sono pubblicate le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e la relativa modulistica.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni interessati alle elezioni comunali
Presidenti e Segretari delle Commissioni
e Sottocommissioni elettorali circondariali interessate

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia - Pordenone
Trieste – Udine

Segreteria del Tribunale Amministrativo Regione – Trieste

Partiti della Regione e gruppi consiliari